



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

FATTO

Parte ricorrente espone che in data 02/10/2012, ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con decorrenza dal 30/01/2020 dopo il pagamento di 87 rate su 120 complessive, senza aver ricevuto l'integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati. Inoltre, al cliente spetta anche il rimborso degli interessi, in quanto il modulo SECCI prevede che in caso di rimborso anticipato la quota da rimborsare venga determinata secondo il criterio proporzionale.

Chiede il rimborso di € 2.631,00 calcolati secondo il criterio *pro rata* o, in subordine, la minor somma determinata secondo il criterio della curva degli interessi. Il tutto oltre spese legali, quantificate in € 200,00 e gli interessi legali dal reclamo.

L'intermediario, espone di avere dato immediata applicazione ai principi derivanti dalla sentenza Lexitor, recepiti dalla Banca d'Italia con comunicazione del 4 dicembre 2019, in modo da rimborsare ai clienti gli oneri non goduti, anche se contrattualmente pattuiti come *up-front*.

Nel caso di specie, l'intermediario ha restituito alla cliente la somma di Euro 518,15 al 100% delle commissioni/provvigioni d'intermediazione quantificato secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis*.

Per quanto concerne i premi assicurativi, la quota parte del premio polizza rischio impiego non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento è stato già rimborsato dalla compagnia di assicurazione, a norma delle CGA. Medesima considerazione vale per la polizza rischio vita.



Quanto alla richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio lineare, questa è manifestatamente infondata, in quanto il modulo SECCI fa chiaro riferimento a un piano di ammortamento alla francese e, inoltre, si prevede espressamente che in caso di rimborso anticipato il cliente dovrà rimborsare gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato. Tale pattuizione è incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente con criterio lineare e conferma che detto criterio è applicabile solo agli oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi, come chiarito anche al punto 4 del modulo SECCI.

Al cliente, inoltre, è stata consegnata copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione, quest'ultimo sottoscritto dalla cliente per presa visione e accettazione, da cui si ricava che la cliente ha aderito al criterio di rimborso degli interessi definito nel piano di ammortamento.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

È in atti copia del conteggio estintivo, allegato da entrambe le parti, che riporta 87 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 31/01/2020.

Ciò premesso, il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB.

La medesima legge di conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Ne deriva la necessità di distinguere nell’ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi *up-front* (costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia) e costi *recurring* (costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell’intero sviluppo del rapporto).

Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti, ovviamente, della quota non maturata.



Venendo al caso di specie e, anzitutto, alla qualificazione degli oneri oggetto di controversia, le Commissioni mandataria (lett. b) e le Provvigioni (lett. c) vanno qualificate come *recurring*, per l'intero ammontare. I suddetti oneri risultano infatti privi di descrizione contrattuale e sono espressamente qualificati come *recurring* (cfr. punto 4 del modulo SECCI), per una quota pari al 14,29% per la voce b) e pari al 20% per la voce c). I criteri di rimborso che limitano l'importo massimo rimborsabile non possono però essere considerati validi, in assenza di descrizione distintiva delle attività *recurring* e di quelle *up-front* (cfr. sul punto Collegio di Coordinamento, n. 10035/2016).

Le spese di istruttoria pratica (lett. e) sono invece da classificare come *up-front*.

Quanto ai premi assicurativi, l'intermediario afferma che la quota relativa al premio impiego è stata già rimborsata in conteggio estintivo per Euro 49,46, importo calcolato a norma delle CGA.

Per quanto riguarda il premio vita, quanto dovuto sarebbe stato restituito dalla compagnia assicuratrice, per Euro 334,40, determinati in base a quanto previsto dalle CGA. Allega comunicazione ma non vi è tuttavia prova certa dell'avvenuto incasso, non confermato dalla cliente.

Non essendo in atti le CGA, va peraltro applicato ad entrambi i premi il criterio *pro rata*.

Il ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all'estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI.

In merito all'applicabilità del criterio del *pro rata temporis* alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, gli orientamenti più recenti dei Collegi sono nel senso che - per l'ambiguità della clausola - si applichi il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. decisioni Collegio di Milano nn. 13473 del 27/05/2021, 23481 del 22/12/2020 e 3820 del 16/02/2021).

Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario (vedi all.ti 4-5 ctd) il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto dalla cliente, ed un prospetto di liquidazione, sottoscritto dal cliente "per accettazione", che indica solo la quota capitale residua (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso

L'intermediario dà atto di aver restituito alla cliente la somma di Euro 518,15, corrispondente al "100% delle commissioni/provvigioni di intermediazione quantificato secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis*", al netto di quanto già rimborsato in conteggio estintivo. Allega evidenza contabile, con relativo CRO.

Ribadito che secondo i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi



relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.151,13	Tasso di interesse annuale	6,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	273,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	27,50%
Data di inizio del prestito	01/11/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	8,92%

rate pagate	87	rate residue	33	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria (B)				982,80	Recurring	27,50%	270,27	38,65	231,62
Provvigioni (C)				927,11	Recurring	27,50%	254,96	51,44	203,52
Spese di istruttoria (E)				300,00	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Premio rischio vita (H)				1.211,11	Recurring	27,50%	333,06		333,06
Premio rischio impiego (K)				840,22	Recurring	27,50%	231,06	49,46	181,60
Interessi				8.608,87	Recurring	27,50%	2.367,44	768,73	1.598,71
Rimborsi successivi all'estinzione							0,00	518,15	-518,15
Totale				12.870,11					2.030,35

L'importo da rimborsare è da arrotondare a € 2.030, 00.

L'intermediario dichiara che la compagnia assicuratrice ha rimborsato la somma di € 334,40 riferita al premio assicurativo rischio vita senza però provare l'incasso. Di tale somma non si è tenuto perciò conto nei conteggi che precedono, fermo restando che ove ne fosse accertato l'incasso la somma stesa dovrebbe essere dedotta dal totale dovuto.

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali in considerazione della natura del giudizio avanti all'ABF e della serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.030,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA